

Legge regionale 06 febbraio 1996 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

Art. 37

(Strutture socio-assistenziali. Interventi finanziati con ricorso a mutuo)(programma 2.2.2.)

1. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 75, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.